

alcuni di quelli indicati dall'onorevole interrogante aventi carattere specifico di responsabilità penale, la Commissione medesima provvede alla denuncia al magistrato dei responsabili, e tra questi vi furono appunto il comm. Angelo Cirmeni, il cav. Matteo Piroanti ed il cav. Moro, ai quali si riferisce l'onorevole interrogante, ed altri.

« Man mano che saranno accertate ulteriori irregolarità, la Commissione provvederà per le altre denunce del caso.

« *Il sottosegretario di Stato*
« DELLO SBARBA ».

Bergamo. — *Al ministro delle finanze e della giustizia e degli affari di culto.* — « Per sapere quali provvedimenti siano stati presi contro la Ditta E. Rietti, di Venezia, che ha speculato sulla vendita del caffè e che tenta oggi di sottrarsi con tutti i mezzi alla sanzione della legge ».

RISPOSTA. — La « Ditta Elia Rietti di Venezia, è stata dichiarata in contravvenzione per vendita di caffè a prezzi superiori a quelli fissati dallo Stato. La contravvenzione riguarda due distinti periodi di tempo in relazione alla mutata legislazione nella materia; e cioè le vendite fatte fino a tutto il giorno 12 gennaio 1920 e quelle effettuate dopo.

« Per il primo periodo la Ditta è passibile di una ammenda che spazia da lire 200 a lire 1000, la cui applicazione è di competenza dell'Amministrazione delle finanze, che vi ha già provveduto applicando il massimo della penalità in lire 1000.

« Per la vendita effettuata nel secondo periodo è invece comminata la detenzione fino ad un anno, una multa fissa fino a lire 3000 e il triplo della differenza tra il prezzo di Stato e quello della vendita, multa che nella fattispecie ammonterebbe a lire 492,611.54.

« L'applicazione di tali pene rientra naturalmente nella competenza del magistrato, al quale si è disposto sia senz'altro deferita la Ditta contravventrice per il procedimento a termini di legge.

« *Il sottosegretario di Stato per le finanze*
« AMENDOLA ».

Bertolino. — *Al ministro dell'interno.* — « Per conoscere i criteri applicati dalla Commissione all'uopo nominata per procedere alla scelta ed alla nomina dei commissari di pubblica sicurezza in base al decreto 14 agosto 1919; n. 1442; e per quale ragione essa non abbia, come era suo stretto dovere, in applicazione ed in ossequio al testo dell'articolo 16 del precitato decreto, preso in considerazione e vagliata la condizione di tutti i vice commissari in possesso dei titoli di cui all'articolo 25 per farne una scelta per merito compa-

rativo, di quelli da proporre alla nomina di commissario.

« E chiede ancora se per un principio di parità di trattamento cogli altri impiegati dello Stato, di fronte al metodo seguito, non creda più logico ed equo applicare anche per le nomine dei commissari il criterio seguito per la promozione degli impiegati delle Amministrazioni centrali e provinciali per la totalità dei posti, statuito col posteriore decreto delli 9 novembre 1919 ».

RISPOSTA. — « Il Consiglio d'amministrazione del personale di pubblica sicurezza nel procedere alle designazioni dei vice commissari da promuovere a scelta al grado superiore (limitatamente alla metà dei posti vacanti) si attenne regolarmente alle disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 1919, n. 1442, e procedette allo scrutinio di tutti i funzionari che erano in possesso dei requisiti richiesti. La scelta — per merito comparativo — dovette aver luogo fra 850 funzionari, mentre i posti da coprire erano 181: si tenne conto di tutti i precedenti di carriera; ed a parità di titoli prevalse l'anzianità di servizio.

« Non poteva applicarsi al personale della pubblica sicurezza il metodo di cui al decreto 9 novembre 1919, importante la sospensione degli esami, giacchè questo criterio avrebbe dato luogo a gravi difficoltà di ordine pratico. Invero, per i 181 posti da conferire mercè promozioni a scelta si dovette giungere fino al n. 669 dell'elenco degli 850 funzionari scrutinati; se anche l'altra metà dei posti si fosse dovuta conferire con lo stesso sistema, la scelta doveva avvenire fra i rimanenti 181 funzionari, dei quali meno della metà avrebbero potuto conseguire la promozione: e a tal modo, quindi, sarebbero rimasti scoperti circa 100 posti di commissario, senza che l'Amministrazione avesse modo di coprirli.

« Per ciò fu necessario bandire il concorso per esami per coprire, conformemente al disposto del decreto 14 agosto 1919, n. 1442, la metà dei posti di commissario rimasti vacanti.

« *Il sottosegretario di Stato*
« PORZIO ».

Bevione. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere le ragioni per le quali fu ordinato l'immediato trasloco in Verona, dopo 25 anni di permanenza in Torino, del 5° reggimento Genio, ancora in condizioni anormalissime per effetto della guerra e della smobilitazione tuttora in corso delle sue centuplicate unità di guerra e delle immense dotazioni di materiali speciali ».

RISPOSTA. — « Occorre premettere che non tutto il reggimento minatori del Genio è stato